

INDICE

TITOLO I – PARTECIPAZIONE E ORGANI COLLEGIALI

- Art.1 - Consiglio di istituto
- Art.2 - Collegio dei docenti
- Art.3 – Consiglio di classe
- Art.4 - Assemblea di classe degli studenti
- Art.5 - Assemblea di istituto degli studenti
- Art.6 - Comitato studentesco
- Art.7 - Comitato dei genitori
- Art.8 – Assemblee dei genitori
- Art.9 - Ricevimento dei genitori
- Art.10 – Utilizzo dei locali della scuola

TITOLO II - TRASPARENZA

- Art.11 – Patto educativo di corresponsabilità e contratto formativo tra scuola, studenti e famiglie
- Art.12- Diritti degli studenti
- Art.13- Doveri degli studenti
- Art.14-Comportamento corretto
- Art.15- Corretto uso delle strutture scolastiche
- Art.16- Adempimenti degli insegnanti
- Art.17 - Criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle stesse
- Art.18 - Libretto personale dello studente
- Art.19 - Accesso agli atti e tutela dei dati personali
- Art.20 – Tasse scolastiche e contributo alla scuola

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

- Art.21- Ingressi e uscite dall’istituto
- Art.22 - Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall’istituto
- Art.23- Uscite anticipate
- Art.24- Ingressi posticipati
- Art.25- Entrate ed uscite negli ultimi giorni di lezione
- Art.26 - Prestito di libri, materiale audiovisivo e multimediale su cd
- Art.27 - Fotocopie
- Art.28 - Viaggi d’istruzione e visite guidate

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

- Art.29 - Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti
- Art.30- Procedure
- Art.31 - Organo di garanzia

TITOLO VIII- DISPOSIZIONI FINALI

Art.32 - Modifiche

Il presente regolamento è emanato sulla base delle norme previste dalla legislazione scolastica vigente. Il testo che state per leggere costituisce la traduzione nel nostro comportamento di istituto anzitutto delle norme generali enunciate nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado- poi delle norme che questo Decreto richiama ed infine dei principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98), come integrati dal DPR 235/2007, dalla direttiva 104/2007, dalla nota ministeriale 3602/P0 del 31.07.2008.

Copia del Testo unico dell'Istruzione e dello Statuto delle studentesse e degli studenti si trova nella biblioteca di istituto ed è reperibile nel sito internet del Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it)

Il Regolamento ed il Piano dell'offerta formativa, costituiscono per gli studenti e le loro famiglie i due testi fondamentali di riferimento per conoscere il nostro liceo. Mentre il Piano dell'offerta formativa descrive che cosa fa di anno in anno la scuola, sviluppando i suoi programmi di lavoro, il Regolamento si preoccupa di indicare le linee guida, che devono ispirare il comportamento reciproco tra le diverse componenti dell'istituto.

TITOLO I – PARTECIPAZIONE E ORGANI COLLEGIALI

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea di tutte le sue componenti. Si rimanda al Testo Unico dell'Istruzione(D.Lgs. n. 297/94) agli art. 7 e 11 per tutta la materia che concerne il collegio dei docenti ed il comitato di valutazione degli insegnanti.

Gli articoli del TITOLO I del presente Regolamento riguardano gli organi collegiali in cui è prevista la presenza di studenti e genitori ed il diritto di riunione e di assemblea degli studenti e dei genitori, a livello di classe e d'istituto. La costituzione e i compiti degli organi collegiali e l'esercizio di diritti di assemblea è disciplinato dal Testo Unico dell'Istruzione artt. 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15. Riassumiamo qui per comodità dei lettori le norme generali e la loro traduzione nelle norme specifiche del nostro istituto.

ORGANI COLLEGIALI

Art.1 - Consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto è costituito da diciannove membri, di cui otto sono rappresentanti dei docenti, quattro dei genitori, quattro degli alunni, due del personale non docente, oltre al Dirigente Scolastico.
2. Il consiglio dura in carica tre anni, con l'eccezione della componente alunni che viene rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Il consiglio di istituto è presieduto da un genitore, le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. Il segretario redige il verbale della seduta che riferisce sugli argomenti trattati, sulla discussione e sulle conseguenti decisioni in modo sintetico ma esauriente. Ogni membro ha diritto di far porre a verbale le proprie dichiarazioni testuali.
4. A norma della legge 11/10/1977 n. 748, alle sedute del consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio stesso.
5. Di norma il consiglio di istituto si riunisce in via ordinaria per trattare e deliberare secondo il disposto dal *Testo unico dell'Istruzione n. 297/94*, art. 10 e su ogni altra questione di sua competenza in date che sono stabilite dal presidente. In via ordinaria si riunisce: a) per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente; b) per richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti per eccesso; c) per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali. Le adunanze ordinarie di cui ai punti a) e b) sono convocate non oltre il decimo giorno dalla richiesta.
6. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le adunanze si tengono in ore non coincidenti con l'orario di lezione, in giornate non festive
7. Il consiglio d'istituto prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla discussione sono coordinati dal presidente, secondo le richieste poste dai consiglieri con alzata di mano, salvo diversa decisione del consiglio stesso e sono approvate a maggioranza dei voti espressi; le assenze e le astensioni dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza.
8. Il presidente convoca il consiglio per iscritto, con recapito di preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi eccezionali. L'avviso di convocazione informa contestualmente sull'ordine del giorno predisposto dalla giunta esecutiva.

Ogni consigliere può proporre argomenti per l'ordine del giorno di successive adunanze. Le proposte, coordinate dalla giunta esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, rispettandosi l'ordine cronologico di presentazione, salve le eccezioni per carattere di urgenza. In qualsiasi adunanza del consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno è ammessa se approvata dal consiglio all'unanimità. Inoltre il consiglio, può eventualmente modificare la successione dei punti all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti, all'inizio della seduta.

9. Nei giorni precedenti la riunione del consiglio, durante l'orario di segreteria, i membri possono prendere visione dell'eventuale documentazione ed atti relativi alla riunione stessa.

10. La pubblicità degli atti del consiglio si realizza in primo luogo con l'affissione (nell'apposito albo d'istituto) del testo integrale, sottoscritto dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni prese dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa adunanza ed ha la durata di almeno 10 giorni.

11. Quando la materia trattata all'o.d.g. lo richieda, il consiglio può decidere di invitare alle proprie riunioni gli esperti che ritiene utili alla discussione. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico

12. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri dello stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora non sia raggiunto il quorum alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, purché siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa

Il Consiglio d'Istituto può eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori membri del consiglio, con le stesse modalità per l'elezione del presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età

Art. 2 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta di un terzo dei suoi membri e la convocazione deve indicare l'ordine del giorno
2. Il Collegio dei docenti, in deroga al 1° comma, può variare l'ordine del giorno con approvazione a maggioranza assoluta
3. Il Collegio dei docenti può operare per commissioni variamente articolate

Art. 3- Consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno tre membri almeno una volta al quadrimestre.
2. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori. Il Dirigente Scolastico è il presidente di ogni consiglio e delega a presiederlo un docente che nomina coordinatore di classe
3. Le competenze del consiglio di classe sono regolamentate dal *Testo Unico dell'Istruzione* art. 5. Il consiglio di classe ha il compito di deliberare la programmazione didattica della classe, nell'ambito del piano dell'offerta formativa; ha il compito di formulare proposte al collegio dei docenti relativamente all'azione didattica e alle iniziative di sperimentazione, ha infine compiti di organo disciplinare, secondo l'art. 28 del presente regolamento.
4. Gli elettori del consiglio di classe possono, su richiesta, assistere alla seduta del consiglio, senza diritto di intervento.

ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI

Art. 4 - Assemblea di classe degli studenti

1. A norma del *Testo Unico dell'Istruzione* (D.Lgs. n. 297/94), art. 13, gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe per un massimo di due ore ogni mese, con l'eccezione dell'ultimo mese di lezione.
2. I rappresentanti di classe devono presentare la domanda per tenere l'assemblea al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore con almeno tre giorni di preavviso, con la firma, **esclusivamente per presa visione**, dei docenti dell'ora durante le quali si terrà l'assemblea
3. È fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta materie, giorni diversi della settimana e di specificare l'ordine del giorno della riunione.
4. Il D.S. potrà respingere la richiesta in mancanza di uno o più dei requisiti suddetti, in particolare sarà sua cura di controllare che la rotazione fra differenti discipline venga effettuata.
5. Il collaboratore annota sul registro di classe l'autorizzazione all'effettuazione dell'assemblea per informazione ai colleghi.
6. I rappresentanti di classe s'impegnano a gestire l'assemblea ed a redigerne un verbale che consegneranno ad uno dei collaboratori del Dirigente.
7. Al fine dell'elezione dei rappresentanti di classe sono elettori passivi tutti gli allievi regolarmente iscritti alla classe.
8. L'elezione avviene mediante identificazione di una rosa **di almeno quattro candidati**. L'elezione dei due rappresentanti si ottiene per votazione a scrutinio segreto. **In caso due o più candidati ottengano parità di voti si procede a un ballottaggio.**
9. I candidati non eletti restano disponibili in caso di sostituzione dei candidati eletti.
10. I rappresentanti di classe degli studenti decadono dalla loro carica, oltre che per volontarie dimissioni, anche se risultano assenti ingiustificati a più di due riunioni consecutive del consiglio di classe. Il rappresentante dimesso o eventualmente decaduto viene surrogato automaticamente mediante cooptazione del primo dei non eletti.

Art. 5 - Assemblea di istituto degli studenti

1. **Le assemblee destinate all'approfondimento di problemi sociali, artistici, culturali, scientifici – alle quali è consentita la partecipazione di esperti esterni per non più quattro volte in un anno scolastico - possono essere considerate a tutti gli effetti come giorni di lezioni e quindi conteggiate all'interno della quota minima determinata dalla legge. Alle assemblee così convocate potranno partecipare (art. 43 D.P.R. 416) esperti esterni indicati dagli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'o. del g., la loro partecipazione dovrà essere autorizzata dal consiglio d'istituto che potrà negarla soltanto con motivata deliberazione.**
2. A norma del *Testo Unico dell'Istruzione* (D.Lgs. n. 297/94), art. 14, l'assemblea di istituto è convocata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti e la richiesta scritta contenente l'ordine del giorno va indirizzata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima.
3. L'assemblea elegge un presidente che garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
4. **L'assemblea di istituto può essere articolata per sede, per classi parallele, per classi di biennio e triennio, per corso, secondo la modalità operativa che sembra più opportuna.**
5. **L'assemblea degli studenti deve darsi un regolamento, che diventerà parte integrante di quello d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto può chiederne modifiche per assicurarne conformità alle norme vigenti**

Art. 6 - Comitato studentesco

1. A norma del *Testo unico dell'Istruzione* art. 13, gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono esprimere un comitato studentesco della scuola.
2. Il comitato studentesco può decidere di darsi un'articolazione per sede. La prima riunione annuale deve essere congiunta in modo da eleggere un presidente, un vice-presidente e due segretari.
3. Il presidente ed il vice-presidente devono essere studenti l'uno di una sede, il secondo dell'altra. Sono coadiuvati ciascuno da un segretario ed hanno il compito di coordinare i lavori del comitato studentesco nelle due sedi dell'istituto.
4. Il comitato studentesco ha la facoltà di riunirsi alla quinta ora di lezione, per non più di una volta nel trimestre e nel pentamestre. In questo caso il comitato ha cura di scegliere a rotazione tra i diversi giorni alla settimana. Al di fuori dell'orario di lezione il comitato ha diritto di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta al Dirigente.
5. La richiesta di convocazione è fatta al Dirigente Scolastico con tre giorni di preavviso, specificando l'ordine del giorno della riunione.
6. Presidente e vice-presidente curano la stesura del verbale delle riunioni del comitato e ne inviano copia al Dirigente entro una settimana dalla riunione.
7. Il Dirigente Scolastico può convocare i rappresentanti di classe degli studenti, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 7 - Comitato dei genitori

1. A norma del *Testo unico dell'Istruzione* art. 15, i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori della scuola.
2. Il presidente ed il vice-presidente possono essere genitori l'uno di una sede, il secondo dell'altra. Sono coadiuvati da un segretario ed hanno il compito di coordinare i lavori del comitato dei genitori.
3. Il comitato dei genitori ha la facoltà di riunirsi tutte le volte che ne fa richiesta al Dirigente, previo accertamento della disponibilità dei locali della scuola.
4. La richiesta di convocazione è fatta al Dirigente Scolastico con cinque giorni di preavviso, specificando l'ordine del giorno della riunione.
5. Presidente e vice-presidente curano la stesura del verbale delle riunioni del comitato e ne inviano copia al Dirigente, entro una settimana dalla riunione.
6. Il Dirigente Scolastico può convocare i rappresentanti di classe dei genitori, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 8 – Assemblee dei genitori

L'assemblea viene convocata in orario extrascolastico dal presidente del comitato dei genitori, dalla maggioranza dei membri del comitato dei genitori o da 50 genitori. La richiesta, contenente data, ora e ordine del giorno deve essere presentata al dirigente scolastico con almeno 5 giorni di anticipo sulla data prevista.

Art. 9 - Ricevimento dei genitori

1. I genitori possono essere ricevuti settimanalmente dagli insegnanti di classe, secondo l'orario annuale che viene reso noto.

2. Ogni anno il consiglio di istituto, su proposta del collegio dei docenti, definisce le modalità di ricevimento che sono tempestivamente comunicate.
3. Due volte l'anno è previsto un ricevimento generale dei genitori nelle ore pomeridiane, su calendario deliberato dal collegio dei docenti.
4. Il Dirigente Scolastico riceve i genitori a loro richiesta, su appuntamento.

Art. 10 – Utilizzo dei locali della scuola

1. Compatibilmente con le attività programmate nell'istituto, tutte le componenti scolastiche possono usare i locali della scuola.
2. Gli studenti possono usare le aule, le biblioteche ed il servizio Internet oltre l'orario scolastico, secondo le attività programmate all'inizio di ogni anno dal collegio dei docenti.
3. Gli allievi che rimangono nei locali dell'istituto per attività extra orario sono tenuti ad un comportamento responsabile e conforme alla disciplina.
4. Per poter utilizzare le aule speciali della scuola (laboratori e palestra) gli studenti devono attenersi alle norme stabilite dai regolamenti specifici di utilizzo delle aule speciali.
6. È possibile a studenti e genitori affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette a loro disposizione.
7. Il Dirigente Scolastico o un suo fiduciario per la sede staccata possono vietare l'affissione, quando ravvisino una violazione delle leggi vigenti.
8. Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dal Dirigente, o dal fiduciario del Dirigente Scolastico per la sede staccata, o dal consiglio di istituto.
9. Gli allievi depositeranno bici e moto nei cortili delle sedi nei parcheggi a loro riservati, e comunque nello spazio esterno, secondo modalità regolate dalla presidenza. La scuola in ogni caso non è responsabile di furti e danneggiamenti di cicli e moto in sosta entro i cancelli. Non è consentito il gioco del pallone negli spazi esterni, se non sotto la sorveglianza di un insegnante.

TITOLO II - TRASPARENZA

Art. 11 – Patto educativo di corresponsabilità e contratto formativo tra scuola, studenti e famiglie

1. La scuola elabora ogni anno il piano dell'offerta formativa in cui dichiara il suo programma di lavoro e quali servizi è in grado di offrire. Il piano dell'offerta formativa è distribuito all'inizio dell'anno ai rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori. Tutte le famiglie possono comunque richiedere il piano dell'offerta formativa. Il piano stesso è disponibile sul sito web del Liceo dal momento della sua approvazione.
2. All'atto della presentazione di ogni nuova domanda di iscrizione, viene consegnata copia del presente Regolamento.
3. Contestualmente al perfezionamento dell'iscrizione, genitori, studenti e Dirigente Scolastico in quanto legale rappresentante dell'Istituto sottoscrivono un *patto educativo di corresponsabilità*, che definisce in modo dettagliato doveri e diritti delle parti nella condivisione della funzione di insegnamento/apprendimento e di educazione. Il testo del patto è allegato al presente Regolamento (**allegato 1**) e **alla domanda di iscrizione che è incompleta senza la sottoscrizione del patto** stesso. Il Dirigente Scolastico e i docenti collaboratori forniscono chiarimenti su richiesta sui contenuti del patto stesso, che è sempre illustrato nel corso delle attività di orientamento in entrata e ripreso e discusso all'inizio dell'anno scolastico durante l'accoglienza degli studenti delle classi in ingresso.
4. **Il patto è elaborato dal Consiglio d'Istituto e sottoposto a revisione su proposta della maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Collegio dei Docenti. Il Collegio dei Docenti può presentare versioni nuove del testo al Consiglio d'Istituto e chiederne la votazione.**

Art. 12- Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
4. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

- b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 13 - Doveri degli studenti

1. Nella quotidianità della vita scolastica il rispetto da parte di ciascuno dei doveri contribuisce a creare un contesto idoneo alla formazione e all'educazione. In relazione ai propri doveri il personale docente e non docente fa riferimento anche a quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2. I doveri degli studenti, desumibili dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, sono i seguenti:
 - Frequentare le lezioni
 - Assolvere assiduamente gli impegni di studio
 - Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola
 - Comportarsi correttamente
 - Utilizzare correttamente gli strumenti e le strutture della scuola non arrecando danni al patrimonio scolastico
 - Condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura
 - Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza

Art. 14- Comportamento corretto

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere fra di loro, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Analogamente, il corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola o alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico
2. Gli studenti che abbiano avuto un voto di condotta inferiore al sette non possono partecipare nel pentamestre/quadrimestre/trimestre successivo, anche dell'anno scolastico successivo, alle visite, ai viaggi d'istruzione ed alle attività esterne alla scuola ad eccezione di quelle strettamente attinenti al curriculum scolastico
3. Gli studenti devono partecipare al dialogo educativo, essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e dare un costruttivo apporto alla vita scolastica
4. Gli studenti sono tenuti a portare con sé il libretto delle giustificazioni su cui far annotare giustificazioni, richieste di ingresso in ritardo e uscite anticipate
5. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo, in cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell'atrio della scuola e negli spazi all'aperto a ciò destinati, ma non possono uscire dal perimetro dell'istituto
6. Gli studenti saranno ritenuti personalmente responsabili, e conseguentemente sanzionati, per aver favorito l'ingresso di estranei non autorizzati o intrattenere colloqui con gli stessi senza autorizzazione del personale tenuto alla vigilanza

7. Gli studenti, come anche le altre componenti della scuola e i genitori ammessi nell'edificio, sono tenuti ad osservare le norme vigenti sul divieto di fumare
8. Gli studenti non devono disturbare il regolare svolgimento dell'attività a scuola, non devono utilizzare il telefono cellulare che deve essere spento e riposto durante le attività didattiche e non devono consumare cibi e bevande durante l'orario di lezione
9. Gli studenti non possono uscire dalle classi nella prima, quarta e sesta ora di lezione, salvo motivi eccezionali. L'uscita deve essere annotata nel registro di classe. In ogni caso non potrà allontanarsi dalla classe più di uno studente alla volta e per non più di cinque minuti, termine oltre il quale l'insegnante annoterà sul registro il mancato rientro

Art. - 15 Corretto uso delle strutture scolastiche

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola
2. Ogni classe è responsabile dell'ordine e della pulizia dei locali
3. E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, rovinare suppellettili ed oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali danni alle aule, agli arredi e alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.
4. Manifesti, documenti e simboli devono essere collocati nelle apposite bacheche, la loro affissione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. In nessun caso è autorizzata l'affissione di manifesti o documenti in contrasto con la legislazione vigente
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli spazi attrezzati per la distribuzione di bevande e merende e le regole che ne disciplinano il funzionamento, ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e ad aver cura di non sporcare, per colpevole negligenza, gli spazi comuni
6. L'uso dei laboratori, della palestra e della biblioteca è consentito solo in presenza del docente responsabile della sorveglianza degli alunni e prevede il rispetto dei regolamenti specifici in essi affissi, che disciplinano la fruizione delle attrezzature in essi contenute, ricordano le normative di sicurezza a cui attenersi, esplicitano le procedure da seguire in caso di emergenze e/o malfunzionamenti

Art. - 16 Adempimenti degli insegnanti

I docenti devono:

1. preoccuparsi di prendere visione e sottoscrivere le circolari e le comunicazioni ad essi indirizzate
2. trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni
3. inviare alla Dirigenza gli alunni in ritardo
4. controllare assenze e giustificazioni, annotandole sul registro di classe in modo chiaro e preciso (a cura del docente che svolge la prima ora di lezione)
5. annotare sul registro di classe gli studenti che non abbiano giustificato assenze o ritardi e consegnare la comunicazione per i genitori
6. non ammettere i maggiorenni se, il giorno successivo, siano ancora privi di giustificazione e i minorenni se privi della giustificazione sul libretto controfirmata dalla Dirigenza
7. ammettere in classe nelle ore successive alle prime solo gli alunni autorizzati dalla Dirigenza
8. concedere agli alunni, nelle ore consentite (2^a, 3^a e 5^a ora di lezione), il premesso di uscire uno alla volta, annotare sul registro la permanenza dello studente fuori dall'aula che si protragga oltre i cinque minuti

9. astenersi dall'uso del cellulare durante le lezioni e tutte le attività collegiali
10. vietare agli studenti di consumare in aula cibo e bevande acquistati ai distributori
11. vigilare affinché gli studenti non usino il cellulare in classe e, in caso di trasgressione, sequestrarlo e consegnarlo al Dirigente scolastico che provvederà, poi, a restituirlo ai genitori
12. spostarsi sollecitamente da un'aula all'altra in modo che le classi restino il minor tempo possibile prive di sorveglianza
13. svolgere servizio di vigilanza in classe durante la ricreazione
14. provvedere ad avviare le procedure sanzionatorie o applicare la sanzione nei casi di loro competenza, sentito lo studente

Art. 17 - Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle stesse.

Ai sensi del *Testo unico dell'Istruzione* art.7, il collegio dei docenti "formula proposte" in merito alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto; spetta poi al Dirigente Scolastico (a norma del *Testo unico dell'Istruzione* art.396) procedere alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti.

1. Le classi prime sono formate sui seguenti criteri:
 - a) giudizio della scuola media in modo da avere per ogni classe un'equa distribuzione in rapporto ai livelli di profitto;
 - b) più allievi provenienti dalla stessa scuola media possono richiedere di poter frequentare la medesima classe, ma se il loro numero dovesse essere consistente non se ne terrà conto;
 - c) in caso di fratelli frequentanti una sezione, la medesima può essere richiesta con diritto di precedenza;
 - d) in caso di eccedenza delle richieste relative alle singole classi delle sezioni con Piano nazionale di informatica, gli alunni si assegneranno per sorteggio alle sezioni dell'indirizzo tradizionale e/o multimediale
2. In caso di smembramento di una classe per ragioni di organico si adotterà il metodo del sorteggio, a meno che i consigli delle classi che devono essere smembrate non individuino motivi fondati per un'eventuale divisione di studenti che abbiano dimostrato di non lavorare bene insieme.
3. I ripetenti possono indicare le loro preferenze nei limiti delle disponibilità, senza che alla scuola risulti alcun obbligo in ordine alle loro indicazioni. Stessa agevolazione è data agli studenti che abbiano fratelli nella stessa scuola.
4. L'iscrizione a una sezione per gli alunni in corso è definitiva e sono possibili deroghe (con spostamento in altra sezione) soltanto nel caso di studenti neoiscritti al termine del primo anno di frequenza o di comprovate e specifiche situazioni personali insindacabilmente giudicate dal Dirigente Scolastico.
5. Annualmente il Consiglio d'Istituto delibera i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle cattedre, visto l'andamento didattico generale dell'istituto come da relazione del Dirigente Scolastico e il Piano dell'Offerta Formativa in adozione.

Art. 18– Libretto personale dello studente

1. Tutti gli studenti devono ritirare il proprio libretto personale numerato ad inizio d’anno presso la segreteria dell’istituto. Per gli studenti minorenni è necessaria la presenza di un genitore che depositi anche la sua firma.
2. lo studente deve sempre portare con sé il libretto: il libretto serve per la giustificazione delle assenze o degli ingressi e uscite extra-orario.
3. Lo studente è responsabile del proprio libretto.
4. In caso di smarrimento del libretto, lo studente dovrà richiedere in segreteria un duplicato, che verrà consegnato entro due settimane. La sostituzione del libretto comporta una spesa per lo studente: l’importo è stabilito annualmente dal consiglio di istituto.
5. In caso di esaurimento dei permessi di ingresso ed uscita e delle giustificazioni contenuti nel libretto scolastico lo studente potrà richiederne un secondo presso la segreteria ad un costo che verrà deciso annualmente dal consiglio di istituto.

Art. 19 - Accesso agli atti e tutela dei dati personali

1. Ai sensi della Legge 241/90, l’accesso ai documenti amministrativi è consentito a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni “giuridicamente rilevanti”.
2. Occorre ricordare allo stesso tempo che la Legge 675/96 tutela la riservatezza dei dati personali e prescrive che vengano adottate precauzioni nella gestione di dati che la legge stessa giudica “sensibili” (condizioni di salute, convinzioni religiose,...)
3. Tutte le componenti scolastiche possono richiedere di accedere ai documenti amministrativi, compilando in ogni sua parte in segreteria un apposito modulo.
4. Ogni richiesta deve essere debitamente motivata.
5. Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare la richiesta entro 30 giorni. Sulla base della normativa ricordata, può decidere: a) di differire l’accesso ai documenti richiesti, b) di concedere un accesso parziale, c) di negare l’accesso.
6. Nei tre casi sopra elencati, il Dirigente Scolastico motiva per iscritto la sua decisione.
7. Il rilascio delle copie richieste è subordinato alla presentazione in segreteria di una marca da bollo richiesta secondo le norme ogni due facciate degli atti fotocopiati.

Art. 20 – Tasse scolastiche e contributo alla scuola

1. A norma del *Testo unico dell’istruzione*, art.200, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
 - a) la tassa di iscrizione;
 - b) la tassa di frequenza;
 - c) la tassa per esami di idoneità, integrativi, conclusivi;
 - d) la tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Le tasse scolastiche si versano con bollettino postale che si ritira in segreteria.
3. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
 - a) gli studenti delle classi che completano l’obbligo scolastico;
 - b) gli studenti dalle altre classi che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
 - c) gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti definiti annualmente da apposita circolare ministeriale.
4. I benefici previsti dal comma 3 del presente articolo non si applicano agli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti

5. Al momento dell'iscrizione in gennaio lo studente (o un genitore, se minorenne) che ritiene possibile il superamento dell'anno in corso con la media di otto decimi, deve dichiarare alla scuola sotto la sua responsabilità che si riserva di versare le tasse scolastiche nel mese di giugno, dopo l'esito degli scrutini di fine anno.

6. All'atto dell'iscrizione tutti gli studenti, inclusi quelli che completano l'obbligo scolastico, versano al liceo "G. Galilei" una quota, eventualmente utilizzabile come erogazione liberale ai sensi della legge 40/2007. L'ammontare della quota è fissato annualmente dal consiglio di istituto. Essa viene utilizzata per il miglioramento dell'offerta formativa, per il rinnovo dei laboratori e dei materiali e per gli interventi sulla struttura della scuola, come dettagliato nel *Programma Annuale* (bilancio) dell'istituto.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 21 - Ingressi e uscite dall'istituto

1. La scuola è aperta un quarto d'ora prima dell'inizio delle lezioni.
2. Gli studenti possono accedere alle aule dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni, la scuola tuttavia è obbligata ad offrire vigilanza cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni
3. La presidenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardarne l'ingresso, previa comunicazione alle classi, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di altri docenti nella scuola.
4. Agli allievi che dovessero comunque rimanere nei locali della scuola (subordinatamente agli orari dei mezzi di trasporto o ad altre esigenze familiari) è consentito l'uso degli spazi disponibili. In questi casi la scuola non è obbligata ad offrire vigilanza ma resta inteso che gli studenti sono tenuti ad un comportamento responsabile e conforme alla disciplina.

Art. 22 - Assenze, ingressi e uscite extra-orario dall'istituto

1. **Le assenze** da uno a cinque giorni, adeguatamente motivate, sono giustificate, per delega del Dirigente, dall'insegnante in servizio alla prima ora.
2. Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni è richiesto il certificato medico, la riammissione alle lezioni è autorizzata esclusivamente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
3. Ai sensi del RD 653/25 art.16, il Dirigente Scolastico ha facoltà di non ritenere giustificata l'assenza, i cui motivi gli sembrano irrilevanti o inattendibili; in tal caso ne informa la famiglia, che ha diritto a fornire ulteriori elementi di giudizio.
4. La vigilanza sugli studenti durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita è garantita dai docenti, nei limiti di orario e di responsabilità previsti dalle leggi vigenti, con la collaborazione del personale non docente.
5. In caso si renda necessaria un'assenza prolungata, lo studente o i suoi genitori, se minorenne, sono tenuti ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.
6. Le assenze per impegni sportivi o di studio devono essere concordate tra lo studente (uno dei genitori, se minorenne) e il Dirigente Scolastico o il coordinatore della classe, che può chiedere una documentazione, da conservare nel fascicolo personale dello studente ed eventualmente assegnare uno specifico lavoro domestico sentiti i docenti del consiglio di classe. Al rientro alle lezioni gli studenti sono allineati con gradualità alla normale attività didattica, a condizione che sia stato effettuato del lavoro eventualmente assegnato.

7. Allorquando il numero degli assenti superi il 50% dei componenti della classe l'assenza si intende come "collettiva". Dell'assenza collettiva sarà data tempestiva comunicazione scritta ai genitori.

8. Le assenze collettive avranno incidenza sull'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio o finale e sulla partecipazione della classe al viaggio d'istruzione.

9. Non saranno considerati partecipanti all'assenza collettiva coloro che, il giorno del rientro, presentino certificato medico giustificativo dell'assenza o vengano accompagnati dai genitori che dovranno fornire adeguate motivazioni al dirigente scolastico

Art. 23 - Uscite anticipate

1. Possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, su richiesta motivata (di un genitore per i minorenni), vidimata dai docenti delle ore interessate all'uscita, non prima delle ore 11.00 se l'uscita della classe è prevista alle ore 12.55 e non prima delle 12.00 se esce alle 13.50. Il genitore, o una persona di sua fiducia, ha l'obbligo di venire a prendere a scuola il figlio/a se minorenne. Sono ammesse due uscite anticipate nel I trimestre e tre nel pentamestre; gli studenti che svolgono attività sportive possono uscire anticipatamente solo se in possesso della richiesta della società in cui militano controfirmata da un genitore. Su richiesta del Medico presente a scuola le uscite possono essere autorizzate a qualunque ora.

2. Per ottenere l'autorizzazione all'uscita anticipata lo studente maggiorenne dovrà, obbligatoriamente, presentarsi con il libretto compilato; il libretto firmato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato dovrà essere mostrato all'insegnante della classe, che ne prenderà nota sul registro di classe e staccherà la parte prevista.

Art. 24- Ingressi posticipati

1. Un breve ritardo occasionale (cinque minuti) sarà giustificato dall'insegnante della prima ora, che lo segnerà sul registro di classe, specificando il nome dell'alunno e l'ora di ingresso. Per i ritardi di durata maggiore l'ingresso può essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, comunque sempre entro la prima ora di lezione; questi vanno giustificati sul momento o il giorno successivo. Sono consentiti un massimo di due ritardi nel I trimestre e tre nel pentamestre successivo. Dopo aver esaurito i ritardi consentiti la Dirigenza scolastica provvederà ad avvertire i genitori che al successivo ritardo i figli saranno ammessi solo se accompagnati.

2. Nessuno studente può essere ammesso in classe per ritardi superiori a quello indicato nel comma precedente dopo l'inizio delle lezioni senza autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato: il ritardo, che non può superare la prima ora di lezione, sarà annotato dall'insegnante sul registro di classe, dopo il controllo del libretto o della comunicazione di chi ha autorizzato l'ingresso.

3. Uscite o ingressi superiori alle misure sopra indicate devono essere motivati personalmente (da un genitore per i minorenni) al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, che si riservano, se lo ritengono necessario, di richiedere documentazione.

4. Con decisione annuale il Dirigente Scolastico determina, visti gli orari dei mezzi pubblici, le condizioni alle quali sono possibili ingressi posticipati e uscite anticipate permanenti.

5. Un numero eccessivo di ritardi e uscite anticipate possono comportare una diminuzione del credito scolastico.

6. Gli alunni pendolari che utilizzano mezzi pubblici di trasporto, i cui orari non si dovessero comunque conciliare con l'orario della scuola, potranno ottenere un permesso particolare dietro

richiesta dei genitori e verifica delle esigenze manifestate da parte della Dirigenza che lo annoterà sul registro di classe.

Art.- 25 Entrate ed uscite negli ultimi giorni di lezione

Gli ultimi 20 giorni di scuola non sarà possibile entrare in ritardo ed uscire in anticipo, anche in presenza dei genitori, se non per gravi e documentati motivi.

Art. 26- Prestito di libri, materiale audiovisivo e multimediale su cd

1. Per la consultazione e il prestito dei libri e degli audiovisivi ci si rivolge al personale preposto, secondo le modalità che ogni anno i responsabili della biblioteca e della mediateca indicheranno, secondo lo specifico regolamento delle biblioteche e mediateche.
2. Il prestito dei libri non può durare più di un mese: in caso di smarrimento di un libro l'ultimo nominativo che lo ha avuto in prestito ha l'obbligo del riacquisto, se non è in grado di dimostrare di averlo restituito. Lo stesso vale in caso di suo danneggiamento irreparabile.
3. Il prestito degli audiovisivi e del materiale multimediale su cd non può durare più di una settimana: in caso di smarrimento l'ultimo nominativo che ha ottenuto il prestito ha l'obbligo del riacquisto, se non è in grado di dimostrarne la restituzione. Lo stesso vale in caso di danneggiamento del supporto.

Art. 27 – Fotocopie

1. Entrambe le sedi sono dotate di macchine per fotocopie.
2. Si ricorda che è vietato dalle leggi fotocopiare libri.
3. Tutte le fotocopie possono essere effettuate solo dietro autorizzazione di uno dei collaboratori del Dirigente scolastico;
4. Gli alunni non possono fare fotocopie per uso personale;
5. Le fotocopie per l'esecuzione dei compiti in classe possono essere richieste dai docenti proponenti in qualsiasi ora del giorno, anche all'ingresso a scuola.

Art. 28 - Viaggi d'istruzione e visite guidate

1. I viaggi, le visite, le uscite di uno o più giorni sono attività didattiche decise dal consiglio di classe e deliberate dal consiglio d'istituto.
2. Per tali attività didattiche vige specifico e separato regolamento (cfr. **allegato 2**). Il Consiglio d'istituto può fissare un tetto massimo di spesa per i viaggi d'istruzione, entro il quale dovrà mantenersi l'organizzazione delle attività secondo lo specifico regolamento. Non sono ammesse deroghe.
3. Gli scambi, stage etc. con scuole straniere nell'ambito dei progetti europei sono attività didattiche equiparate a viaggi e uscite, sono decise dal consiglio di classe e deliberate dal consiglio d'istituto, ma non sono soggette alle limitazioni di durata, di tetto di spesa e di numero dei partecipanti precedentemente indicate. La commissione gite adempie ai relativi compiti organizzativi.
4. Le quote di partecipazione al viaggio o all'uscita degli insegnanti sono a carico dell'istituto.

5. Uscite didattiche: esse saranno effettuate solo dopo che il consiglio di classe le ha approvate; devono essere pertinenti con la programmazione di classe dei singoli docenti e tali da non coinvolgere per più di due volte nell'anno scolastico la stessa classe ed il medesimo docente.

TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Art. 29 - Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti

Il **presente Regolamento** è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti e **delle modifiche introdotte con il D.P.R. 21.11.2007, n. 235**, per definire violazioni disciplinari, sanzioni, organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse:

1. La responsabilità disciplinare è personale
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. Nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione di doveri, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di Istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi
7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
8. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
9. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
10. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 Statuto delle studentesse e degli studenti

Tipologia di sanzione in ordine di gravità

1. Ammonizione verbale;
2. Ammonizione scritta sul registro di classe;
3. Ammonizione con censura del Dirigente scolastico;
4. Annullamento di un compito in classe durante lo svolgimento delle prove scritte;
5. Allontanamento dall'aula;
6. Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
7. Allontanamento dalla scuola per periodi superiori a quindici giorni;

8. Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, con riferimento alla fattispecie di cui al punto precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Sanzioni disciplinari

<i>Infrazione</i>	<i>Sanzione</i>	<i>Soggetto che sanziona</i>
a) Agli studenti che non frequentano regolarmente i corsi senza valido motivo o non assolvano assiduamente agli impegni di studio	Ammonizione scritta sul registro e annotazione sul registro dei verbali di classe con comunicazione alla famiglia	Il coordinatore della classe
b) Agli studenti che, durante le ore di lezione, non partecipano al dialogo educativo e disturbano il normale andamento dell'attività didattica	Ammonizione scritta sul registro di classe ed eventuale allontanamento dall'aula	Il docente
c) L'alunno che viene sorpreso a copiare nel corso di un compito in classe	Ammonizione scritta sul registro di classe e annullamento del compito	Il docente
d) Lo studente che utilizza oggetti che possano essere motivo di disturbo dell'attività didattica (es. cellulare, lettori mp3, tablet ecc.)	Ammonizione scritta sul registro di classe e sequestro con successiva consegna al Dirigente scolastico che provvederà alla restituzione ai genitori	Il docente
e) Gli studenti che falsificano firme o documenti ufficiali della scuola	Allontanamento fino a 15 giorni	Il Consiglio di Classe
f) Lo studente che favorisce l'ingresso di estranei non autorizzati	Allontanamento da 3 a 15 giorni.	Il Consiglio di Classe
g) Lo studente che viene sorpreso a fumare	Deve essere segnalato al Dirigente o al delegato alla vigilanza	Il Dirigente o il delegato alla vigilanza

h) Lo studente che resta fuori dall'aula per oltre cinque minuti.	Ammonizione scritta sul registro di classe	Il docente
i) Lo studente che consuma cibi o bevande durante le lezioni	Ammonizione verbale	Il docente
l) Lo studente che non rispetta l'ambiente scolastico o danneggia la struttura e gli arredi .	Ammonizione scritta sul registro di classe Sospensione fino a un massimo di tre giorni, con risarcimento dei danni prodotti	Il Dirigente, il docente Il Consiglio di Classe
m) Lo studente che durante lo svolgimento della gita scolastica ha un comportamento non consono ai principi generali contenuti nel presente regolamento (art.13-14)	Sospensione fino a un massimo di cinque giorni	Il Consiglio di Classe

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Quando il provvedimento è assunto dal docente o dal Capo d'Istituto alla studentessa o allo studente è contestato l'addebito e rivolto l'invito ad esporre le proprie ragioni con eventuale verifica istruttoria delle stesse
2. Nel caso di provvedimenti assunti dal Consiglio di classe la procedura si apre con una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione della studentessa o dello studente, accompagnata/o se minorenne da chi esercita la potestà genitoriale, in merito ai fatti che le/gli sono contestati. Esaurita questa fase il Consiglio di classe torna a riunirsi a porte chiuse e decide la sanzione. Essa è subito comunicata all'interessata/o con la proposta di commutazione
3. L'organo competente ad infliggere le sanzioni superiori all'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni è il Consiglio d'Istituto.
4. Tutte le sanzioni, superiori all'ammonizione scritta, sono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.

Art. 30 - Procedure

1. Per le infrazioni di cui alle lettere b) , c), d), h) e i) , art.28, il docente rileva la mancanza disciplinare e appone la nota sul registro di classe.
2. Per le infrazioni di cui alle lettere e), f), l), m) art.28, il Consiglio di classe è convocato dal Preside; il Consiglio di classe sentito l'alunno/a, accompagnato/a se minorenni da uno dei genitori, motiva per iscritto all'alunno/a e alla sua famiglia il provvedimento preso, che è conservato nel protocollo riservato.
3. Per le infrazioni di cui alla lettera a), art.28 il Coordinatore di classe convoca la famiglia e le comunica le assenze e il comportamento generale dell'allievo.
4. Per l'infrazione l) lo studente viene convocato dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Successivamente, avvertita la famiglia, gli verrà comunicato il provvedimento di competenza del dirigente scolastico o del docente.
5. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi da tre a quindici giorni, il Dirigente Scolastico valuta congiuntamente con il docente coordinatore le modalità più idonee per favorire il rientro dello studente nella comunità scolastica, e determinatele, ne dà comunicazione alla famiglia.

Art. 31 - Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 (*Statuto degli studenti*), è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. Tale organo ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
3. All'organo di garanzia può rivolgersi ogni alunno per eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. L'organo di garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto.
5. L'organo di garanzia è composto dai seguenti membri effettivi eletti tra i membri del Consiglio di istituto nella prima riunione del triennio, salvo che per la componente studentesca che è rinnovata annualmente.
 - n.1 studente
 - n.1 docente
 - n.1 genitore
6. Nelle votazioni in caso di parità il voto del Dirigente Scolastico vale il doppio.
7. Tutti i componenti dell'organo di garanzia interno, tranne il Dirigente, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
8. L'organo di garanzia agisce sempre come organo perfetto. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
9. L'organo di garanzia interno deve essere convocato dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione.
10. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'organo di garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e di riesaminare il caso.
11. La seduta si considera valida con la presenza di almeno 3 membri.
12. Il ricorso all'organo regionale di garanzia è disciplinato dal DPR 235/2007.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 44 Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri